

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3114

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SCOTTI

*Presentata il 12 luglio 1974*

Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma primo, della legge 6 giugno 1973, n. 313, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente il personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali dipendenti dal Ministero della difesa

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli articoli 4 e 5 della legge richiamata hanno il chiaro scopo di eliminare ogni rapporto di tipo privatistico (cottimo, appalto, ecc.) tra persone, ditte o cooperative e l'Amministrazione della difesa.

In sede di applicazione dell'articolo 5, primo comma, il Ministero della difesa ha emesso i decreti di inquadramento nella categoria degli avventizi dei dipendenti di cooperative assuntrici di servizi di manodopera per lavori di scritturazioni a mano ed a macchina presso enti militari.

Sono sorte a questo punto, e prima della fase di registrazione dei decreti presso la Corte dei conti, perplessità circa l'interpretazione del predetto articolo 5 in relazione alle surriferite cooperative.

Infatti: *a*) la prima parte del primo comma del predetto articolo, rende applicabile la norma dell'articolo 64, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480 « a coloro che alla data del 20 novembre 1971 prestavano, da almeno due anni, la loro opera senza demerito, con rapporto individuale nell'Amministrazione della difesa »; *b*) la seconda parte la rende applica-

bile al « personale dipendente da ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza che alla data di entrata in vigore della presente legge (n. 313 del 6 giugno 1973) risultino utilizzati da almeno un biennio presso enti e stabilimenti della Difesa in mansioni impiegate ».

Orbene sembra che vi siano escluse le cooperative aventi per attività l'espletamento di servizi di manodopera di scritturazione a mano e a macchina e quindi i soci dipendenti di esse, in quanto non rientrerebbero in un rapporto individuale, né sarebbero impiegati alle dipendenze di una cooperativa assuntrice di servizi di manovalanza.

In effetti le uniche due cooperative, la « G. Bruno » di Nola e « La Cometa » di Bologna, rientrano nella previsione di legge in quanto lo spirito di questa è proprio quello di eliminare ogni e qualsiasi rapporto privatistico con l'Amministrazione della difesa.

Non si spiega quindi, essendo questo lo scopo della legge, perché si preveda chiaramente solo l'assunzione dei titolari di un rapporto individuale di tipo impiegatizio e degli impiegati di una cooperativa di manovali che

abbiano svolto nell'ultimo biennio mansioni impiegatizie e non pure dei soci-dipendenti di una cooperativa assuntrice di servizi di manodopera.

Tali ultime cooperative, d'altra parte, comprendono coloro che hanno svolto un'attività al confine tra la manovalanza e il lavoro d'ordine, attività quest'ultima prevalente negli ultimi tempi.

Non v'è chi non veda a questo punto come sarebbe ingiusto escludere, dall'applicazione della norma in oggetto, una categoria di persone che hanno svolto un'opera meritoria a favore dell'Amministrazione dello Stato, permettendosi così la permanenza di un rapporto di tipo privatistico che sia la legge del 1965, sia quella che si interpreta, hanno inteso finalmente eliminare.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

La normativa di cui all'articolo 5 della legge 6 giugno 1973, n. 313, si applica anche ai soci dipendenti delle cooperative assuntrici di servizi di manodopera di scritturazione a mano ed a macchina presso enti e stabilimenti della Difesa.